

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1972, N. 13

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

**Art. 1**

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è sostituito dal seguente :

" I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio Regionale nel la misura di un quinto dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, secondo comma, lett. e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4".

**Art. 2**

All'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

"Il consigliere regionale che abbia compiuto il man dato per un intero quinquennio ove rientri a far parte del Consiglio Regionale e non eserciti per qualsiasi motivo il mandato per un successivo intero quinquennio, ha facoltà di versare il contributo di cui all'art. 4 per il tempo ef fettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio di contribuzione. In tal caso si applicano le norme contenute nei commi precedenti".

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**Art. 3**

La tabella contenuta all'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificata con legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 è sostituita dalla seguente :

| " Anni di contribuzione | Percentuali sull'indennità mensile lorda |
|-------------------------|--|
| 5                       | 30%                                      |
| 6                       | 38%                                      |
| 7                       | 46%                                      |
| 8                       | 54%                                      |
| 9                       | 62%                                      |
| 10                      | 70%                                      |
| 11                      | 71%                                      |
| 12                      | 72%                                      |
| 13                      | 73%                                      |
| 14                      | 74%                                      |
| 15 ed oltre             | 75%                                      |

**Art. 4**

L'art. 21 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è sostituito dal seguente :

"In caso di morte del consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annualità della indennità consiliare di cui all'art. 1, lettera e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4".

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**Art. 5**

Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è sostituito dal seguente :

"I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il conteggio di interesse alcuno".

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Panico**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 29 marzo 1977 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Panico

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto - Galatone